

## **STATUTO**

### **TEVERIVA BIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: GALLESE VT VIA ROMANO I 6

Numero REA: VT - 166683

Codice fiscale: 02278730565

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 09-04-2018 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| tiva.                                                                               |  |
| Al consiglio di amministrazione vengono conferiti i più ampi poteri di ordina-      |  |
| ria e straordinaria amministrazione e di gestione della cooperativa, così come      |  |
| previsto dalle norme di funzionamento della stessa.                                 |  |
| I consiglieri di amministrazione testé nominati, presenti, accettano dichiara-      |  |
| ndo non sussistere a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad am-      |  |
| ministratore della cooperativa.                                                     |  |
| ART.8) Le spese del presente atto e dipendenti ed in genere tutte le spese di       |  |
| costituzione sono poste a carico della società ed il relativo importo viene ap-     |  |
| prossimativamente fissato nella somma di euro 1.500,00 (millecinquecento            |  |
| virgola zero zero).                                                                 |  |
| Il presente atto e relative formalità sono esenti da imposta di bollo, ai sensi     |  |
| dell'art. 19 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, ed a tal fine |  |
| i comparenti dichiarano che la cooperativa è disciplinata dai principi della        |  |
| mutualità prevalente. Si invocano, inoltre, tutti i benefici fiscali di legge.      |  |
| <u>ART.9)</u> La cooperativa è regolata dalle norme di funzionamento di cui allo    |  |
| statuto appresso riportato nella Sezione II.                                        |  |
| * * *                                                                               |  |
| <u>Sezione II</u>                                                                   |  |
| STATUTO                                                                             |  |
| Titolo I                                                                            |  |
| DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA                                             |  |
| STATUTO                                                                             |  |
| <u>TITOLO I</u>                                                                     |  |
| DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA                                                       |  |

**Art. 1**

*Costituzione, denominazione, sede e domicilio dei soci*

1. E' costituita la società cooperativa agricola e sociale denominata "TeveRi-va Bio Società cooperativa agricola e sociale".
2. La cooperativa ha sede nel Comune di Gallese (VT).
3. Possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici e depositi, sia in Italia che all'estero.
4. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci. La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

**Art. 2**

*Durata*

1. La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, a norma di legge.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3**

*Definizione dello scopo e attività mutualistica*

1. La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 finalizzate

all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

2. I rapporti mutualistici riguardano, pertanto, la prestazione di attività lavorative da parte dei soci lavoratori, ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

3. La cooperativa svolge la propria attività caratteristica, ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

4. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente.

#### **Art. 4**

##### *Informazioni relative alla gestione mutualistica*

1. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documentano i primi nella relazione sulla gestione e i secondi, se nominati, nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, ex art. 2545 del codice civile, tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1 lettera b)

della legge 8 novembre 1991 n. 381 e dell'art. 2520 comma 2 del codice civi-

le. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della coope-  
rativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della  
società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari de-  
stinatari dell'attività sociale;

- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve  
statutarie e per l'ammissione di nuovi soci operatori;

- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative  
risorse;

- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;

- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci operatori e l'ammontare  
degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

## **Art. 5**

### *Oggetto sociale*

1. La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutuali-  
stico ed agli interessi e requisiti dei propri soci operatori, ha per oggetto, ai  
sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) della legge n. 381/1991, lo svolgimento in  
via esclusiva delle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e delle  
attività connesse, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-  
te.

La cooperativa, al fine del perseguimento delle finalità istituzionali, potrà  
partecipare ad appalti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi  
relativi alle suddette attività.

Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle necessarie li-

cenze, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini dell'espletamento delle predette attività.

2. La società, nei limiti di legge, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza che ciò costituisca attività prevalente, può compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari utili e/o opportune per il perseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di garanzie personali o reali anche nell'interesse di terzi, ma non nei confronti del pubblico in genere, e l'assunzione di mutui e finanziamenti anche ipotecari.

### TITOLO III

#### SOCI COOPERATORI

##### **Art. 6**

##### *Soci cooperatori*

1. Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e deve essere conforme a quanto previsto all'art. 2522 del codice civile.

2. Possono essere soci cooperatori:

a) le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attivi-

tà lavorativa o professionale;

c) le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di soci utenti della cooperativa;

d) i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

3. I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

#### **Art. 7**

##### *Persone svantaggiate*

1. Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli *ex* degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

2. Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del 30% (trenta per cento) richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le op-

portune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

#### **Art. 8**

##### *Diritti dei soci operatori nei rapporti mutualistici*

1. I soci operatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci operatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

2. Pertanto, i soci lavoratori hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i soci utenti hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

#### **Art. 9**

##### *Soci speciali*

1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli

scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

4. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

5. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 23 del presente statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

7. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

8. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

9. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del co-

dice civile.

10. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto.

12. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 11 del presente statuto.

13. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto.

#### **Art. 10**

##### *Soci volontari*

1. Possono essere ammessi alla cooperativa soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e per fini di solidarietà, il cui numero non può superare

la metà del numero complessivo dei soci.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

3. Per tale categoria di soci si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e, in quanto compatibili con tale disciplina speciale, le disposizioni del presente statuto.

## **Art. 11**

### *Domanda di ammissione*

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 del presente statuto.

2. Fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

5. L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

## **Art. 12**

### *Obblighi del socio*

1. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea o dall'organo amministrativo.

### **Art. 13**

#### *Perdita della qualità di socio*

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

### **Art. 14**

#### *Recesso del socio*

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

2. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

4. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato almeno 3 (tre) mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

## **Art. 15**

### *Esclusione*

1. L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti approvati dall'assemblea o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte;
- d) svolga attività in concorrenza con la cooperativa.

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

3. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei

rapporti mutualistici pendenti.

#### **Art. 16**

##### *Deliberazioni di recesso ed esclusione*

1. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

#### **Art. 17**

##### *Liquidazione della quota*

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22 comma 4 lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa.

3. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 18**

##### *Morte del socio*

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 17.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla

richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice civile.

4. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa subentrano, su loro domanda, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 11. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

5. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la cooperativa consenta la divisione. La cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 11. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

#### **Art. 19**

##### *Termini di decadenza - Limitazioni al rimborso -*

##### *Responsabilità dei soci cessati*

1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci ricevuti o esclusi o degli eredi del socio deceduto ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

3. Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

4. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

#### TITOLO IV

#### PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

##### **Art. 20**

##### *Elementi costitutivi*

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui valore superi i limiti previsti dalla legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 12;

d) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per

statuto.

2. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

## **Art. 21**

### *Vincoli sulle quote e loro alienazione*

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

2. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fornendo al potenziale acquirente le indicazioni relative previste nel precedente art. 11, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente.

3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

5. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

## **Art. 22**

### *Bilancio di esercizio*

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio a norma di legge.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

5. L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

## **Art. 23**

### *Ristorni*

1. L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consenta-

no le risultanze dell'attività mutualistica.

2. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa e il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## TITOLO V

### ORGANI SOCIALI

#### **Art. 24**

##### *Organi*

1. Sono organi della cooperativa:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione formato da almeno 3 (tre) soggetti;
- il collegio sindacale, se nominato.

#### **Art. 25**

##### *Assemblea*

1. L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al proprio domicilio. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il

caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulta legalmente costituita. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

2. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video o audio collegati, alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video o audio collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

## Art. 26

*Funzioni dell'assemblea*

1. Sono in ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori;

3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

4) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;

5) l'approvazione dei regolamenti interni;

6) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto sociale;

7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

9) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

2. Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 6) deve essere redatto da un Notaio.

3. L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 22.

4. L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli am-

ministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni alla data della richiesta.

## **Art. 27**

### *Costituzione e quorum deliberativi*

1. L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

2. In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti:

a) l'approvazione dei regolamenti interni, di cui al n. 5) dell'art. 26 del presente statuto sociale

b) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto, di cui al n. 6) dell'art. 26 del presente statuto sociale;

c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, di cui al n. 7) dell'art. 26 del presente statuto;

3. Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

4. Per quanto sopra non disposto, si applicano gli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.

## **Art. 28**

### *Votazioni*

1. Per le votazioni si procederà col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

## **Art. 29**

### *Voto*

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

4. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

5. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

## **Art. 30**

### *Presidenza dell'Assemblea*

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

3. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

### **Art. 31**

#### *Amministrazione*

1. La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque), eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

2. La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

3. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

4. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente.

### **Art. 32**

#### *Competenze e poteri dell'organo amministrativo*

1. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, escluse le sole operazioni tassativamente riservate dalla legge o dallo statuto ai soci. In sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

2. L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che in-

cidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono comunque essere delegate le attribuzioni di cui al comma 5 dell'art. 2475 del codice civile.

3. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

### **Art. 33**

#### *Convocazioni e deliberazioni*

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) degli amministratori.

2. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare, nomina il segretario, coordina i lavori, regola lo svolgimento della adunanza, accerta i risultati delle votazioni.

3. La convocazione avviene mediante avviso fatto pervenire a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o per videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà

atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

9. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue veci vengono assunte dal vice presidente.

#### **Art. 34**

##### *Integrazione del Consiglio*

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

2. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

#### **Art. 35**

##### *Compensi agli amministratori*

1. Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

2. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

#### **Art. 36**

##### *Rappresentanza*

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, se nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal consiglio.

3. La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferi-

te, anche agli amministratori delegati, se nominati.

4. Il presidente del consiglio di amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione medesimo, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

5. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art. 37**

##### *Organo di controllo*

1. L'organo di controllo è nominato nei casi prescritti dalla legge o per decisione dei soci.

2. All'Organo di controllo si applicano le disposizioni di legge in materia.

3. L'Organo di controllo, se nominato, esercita altresì la revisione legale dei conti.

#### **TITOLO VI**

##### **CONTROVERSIE**

#### **Art. 38**

##### *Clausola arbitrale*

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

2. La sede arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

3. L'arbitro dovrà decidere in via rituale, secondo diritto.

4. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

5. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

7. Le modifiche o la soppressione del presente articolo devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso.

#### TITOLO VII

#### SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

##### **Art. 39**

##### *Scioglimento anticipato*

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Si applicano inoltre le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205

##### **Art. 40**

##### *Devoluzione patrimonio finale*

1. In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22 comma 4 lettera c);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI